

proposta di legge n. 183

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 6 marzo 2012

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GIUGNO 2003, N. 13
“RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE”

Signori Consiglieri,

il sistema integrato di interventi e servizi sociali è stato organizzato nella Regione in base alle disposizioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), soprattutto tramite lo strumento del Piano sociale regionale, la cui ultima edizione è stata approvata dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 38 del 16 dicembre 2011 recante "Piano socio-sanitario regionale 2012/2014 - Sostenibilità, appropriatezza, innovazione e sviluppo".

Disposizioni regionali sono nel contempo intervenute sia in merito al riordino del sistema sanitario regionale sia, seppur indirettamente, in merito al sistema dei servizi sociali gestito dagli enti locali, rendendo necessaria una rivisitazione della parte di rilevanza sociale e di alcuni aspetti di integrazione socio-sanitaria con particolare riferimento alla articolazione degli ambiti territoriali sociali.

In attesa di procedere all'adozione di un testo unico regionale che intervenga sull'intero sistema integrato dei servizi sociali e sul rapporto con i servizi territoriali gestiti dall'ASUR, con la presente proposta di legge, al fine di garantire stabilità alla rete dei servizi, si è inteso disciplinare alcuni istituti di particolare rilievo.

La presente proposta di legge si compone di due articoli: l'articolo 1 contiene le modifiche alla l.r. 13/2003 mentre l'articolo 2 contiene una norma transitoria relativa alla delimitazione degli ambiti territoriali sociali. Nello specifico i commi 1 e 2 dell'articolo 1

modificano l'articolo 6, commi 3 e 4, della l.r. 13/2003. L'articolo 6 della legge 13/2003 definisce infatti l'organizzazione Dipartimentale quale modello di gestione operativa di tutte le attività dell'ASUR e delle aziende ospedaliere: è pertanto necessario che nella legge siano indicati anche i dipartimenti per le dipendenze patologiche, previsti fino ad oggi solo con atto deliberativo. Il comma 3 dell'articolo 1 aggiunge il comma 4 bis all'articolo 6 della legge regionale. Tale comma istituzionalizza la modalità operativa di alta integrazione socio-sanitaria dei Dipartimenti per le dipendenze patologiche con gli Ambiti territoriali sociali e i soggetti accreditati di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

L'articolo 2 della proposta di legge contiene una norma transitoria che va in deroga a quanto disposto nell'articolo 9, comma 6, della l.r. 13/2003 in merito alla coincidenza degli Ambiti territoriali sociali coi Distretti sanitari quali articolazioni, questi ultimi, dell'Area Vasta. Con il presente articolo si stabilisce che, per non compromettere l'offerta dei servizi socio-sanitari gestiti in forma associata, le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali ricadenti all'interno di più aree vaste mantengono l'assetto esistente fino alla data del 31 dicembre 2015.

La disposizione è stata oggetto di preventivo accordo con l'ANCI.

Art. 1*(Modifiche alla l.r. 13/2003)*

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: "I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno competenza di area vasta."

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è sostituito dal seguente:

"4. I dipartimenti di prevenzione, i dipartimenti di salute mentale e i dipartimenti per le dipendenze patologiche hanno un' articolazione interna che garantisce lo svolgimento delle funzioni operative sia a livello di area vasta che distrettuale."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 13/2003 è aggiunto il seguente:

"4 bis. I dipartimenti per le dipendenze patologiche garantiscono l'integrazione socio-sanitaria con i soggetti ausiliari accreditati di cui alla legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), con gli ambiti territoriali sociali e con le organizzazioni qualificate del terzo settore."

Art. 2*(Norma transitoria)*

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 6, della l.r. 13/2003, restano ferme fino al 31 dicembre 2015 le delimitazioni degli ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), già istituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale 1 agosto 2011, n. 17 (Ulteriori modifiche della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13: "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale", della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26: "Riordino del Servizio Sanitario Regionale" e modifica della legge regionale 22 novembre 2010, n. 17) e ricadenti all'interno di più aree vaste.